



TRIBUNALE DI BARI
III[^] SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti della procedura n. xxxxxx; ha emesso la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che l'art. 141 Codice delle Assicurazioni riconosce e regola l'azione diretta del terzo trasportato danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del vettore (che nella terminologia adottata dal Legislatore viene definito veicolo sul quale il terzo trasportato si trovava a bordo al momento del sinistro), con l'obiettivo primario della realizzazione del pronto risarcimento del terzo trasportato, se incolpevole e coinvolto in un sinistro stradale;

Considerato che la compagnia convenuta ha eccepito l'inoperatività della norma in argomento, perché sarebbe in dubbio la stessa qualità di terzo trasportato dell'attore, per avere in sede di Pronto Soccorso riferito al sanitario di turno di aver egli stesso condotto il veicolo fuori strada, procurandosi le lesioni traumatiche (ved. allegato 6 nel fascicolo della convenuta costituita), e comunque ricorrendo un'ipotesi di caso fortuito, ossia l'uscita dell'autovettura dalla sede stradale per fatto del danneggiato;

Osservato che, oltre alle risultanze del referto del Pronto Soccorso, è documentata, anche fotograficamente, l'anomalia della vettura (l'unica oggetto del sinistro), allorquando è stata sottoposta all'ispezione del fiduciario della compagnia convenuta, presentandosi la stessa priva del cruscotto e con gli airbag aperti, tanto da aver condotto, in via stragiudiziale a valutare l'incompatibilità fra i danni denunciati e l'evento;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio,

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, l'abbandono della causa con spese legali a carico dell'attore, alla stregua del DM n. 55/2014, secondo il valore di causa ma applicati i minimi tariffari per la semplicità delle questioni ed escluse le fasi istruttoria e decisoria non tenutesi,

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

M.D.

RINVIA

all'udienza del xxxxxx per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, xxxxxx.

IL GIUDICE